

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	615
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme sull'ordinamento scolastico (2908)	615
PRESIDENTE	615, 616, 617, 618, 620, 621, 622 624, 625, 626, 627, 631, 632, 633
BARDOTTI	617
BINI	616
BUZZI	618, 619, 632, 633
CANESTRI	619, 630
ELKAN	619
GIANNANTONI	619, 624, 625, 628, 629
GIORDANO	627
GRANATA	627
LEVI ARIAN GIORGINA	622, 623
LOPERFIDO	619, 629
MATTALIA	621, 626
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	616, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 626 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633
MORO DINO	616, 617, 618, 620, 621, 622 625, 626, 627, 628, 631, 632
MUSSA IVALDI VERCELLI	629
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	616, 617, 620, 621 622, 623, 626, 631
RAICICH	616, 617, 618, 620, 621, 622 626, 630, 631, 632, 633
RAUSA	623
ROGNONI	624, 625
SANNA	618, 625, 627, 628
SPITELLA	623
TEDESCHI	617, 618, 623, 625
TERRANA	630
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	632

La seduta comincia alle 9,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lettieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento scolastico (2908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta era stato votato per divisione un emendamento dei deputati Bini ed altri sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 1.

Dell'emendamento presentato sono stati respinti i primi due commi, mentre sono stati approvati il terzo, il quarto e il quinto, i quali si pongono come sostitutivi del secondo comma dell'articolo 1.

Passiamo quindi al successivo emendamento, già illustrato dall'onorevole Bini, che aggiunge ai commi già approvati il seguente:

« A partire dall'anno scolastico 1971-72 dalla prima classe del 3° ciclo in tutte le scuole avrà inizio il doposcuola per lo studio

sussidiario e per le libere attività complementari previsto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ».

Il ministro e il relatore si erano dichiarati contrari.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Volevo ricordare agli onorevoli colleghi che c'è un altro emendamento presentato dai deputati Moro Dino ed altri che corrisponde *grosso modo* alle stesse finalità dell'emendamento presentato dall'onorevole Bini.

L'emendamento di cui parlo prevede di aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: « nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che non abbiano concluso positivamente il ciclo o che comunque ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei dopo-scuola, sia mediante l'organizzazione di corsi di recupero durante il secondo periodo delle lezioni ».

RAICICH. È diverso !

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che la preoccupazione che anima l'emendamento presentato dall'onorevole Bini, che è certamente più rigido, più preciso, più positivo, è in fondo la stessa che anima l'emendamento presentato dall'onorevole Moro Dino. Per questi motivi preferirei la formulazione dell'emendamento dell'onorevole Moro Dino, e vorrei pregare la Commissione di riflettere sull'opportunità di accettare questa formulazione, più elastica, per non porre immediatamente un problema di creazione del dopo-scuola, anche perché il discorso su questo ultimo aspetto va ulteriormente approfondito in quanto non so se il meccanismo che abbiamo previsto costituisce veramente la formulazione migliore, mentre l'emendamento presentato dall'onorevole Moro Dino è una proposta che ci consente, naturalmente anche in correlazione al piano e alle possibilità finanziarie, di prevedere formule anche diverse di quelle tradizionali del dopo-scuola, cioè di muoverci di più nella direzione di quella scuola a tempo pieno, vale a dire integrata, che mi pare costituisca un obiettivo comune, verso il quale tutti noi tendiamo, soprattutto nella fascia dell'obbligo, ai fini della realizzazione effettiva del diritto allo studio. Per questa ragione io manifesto la mia preferenza all'emendamento Moro Dino e vorrei pregare la Commissione di ri-

flettere su questa opportunità, perché mi pare che il principio sia lo stesso.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bini non per il principio espresso ma perché ritengo che in pratica difficilmente potrebbe venir attuato.

BINI. Senza dubbio la critica avanzata dal ministro al doposcuola, com'è formulato nella legge, è valida, però dal confronto dei due emendamenti emerge che quello dell'onorevole Moro Dino afferma un principio elastico, più ragionevole, mentre l'altro costituisce un precedente, se approvato, molto preciso. Utilizziamo lo spazio disponibile, altrimenti poniamo la premessa per gli anni scolastici successivi di passare al tempo pieno, superando il doposcuola. Del resto vi è un altro nostro emendamento che prevede un miglior ordinamento delle cattedre, facendo del doposcuola qualcosa di assistenziale, ma che non neghi la logica del tempo pieno. Per queste ragioni noi insistiamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bini, contrari relatore e Governo.
(È respinto).

Per i successivi emendamenti torniamo anzitutto al testo originario dell'articolo 1, ponendoli a raffronto.

Il primo comma dell'articolo così recita:

« Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, il periodo delle lezioni è suddiviso in due quadrimestri ».

Gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana propongono il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la parola: Università, sostituire fino alla fine del comma con: l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 31 maggio. Esso è diviso in due periodi, il primo fino al 31 gennaio, il secondo dal 1° febbraio al 31 maggio ».

MORO DINO. Per accogliere l'obiezione avanzata dal ministro nella scorsa seduta bisogna correggere in questo modo: « l'anno scolastico ha inizio il 15 settembre e termina il 10 giugno ».

RACCHETTI, *Relatore*. Si ritiene opportuna un'altra modifica, e cioè sostituire « l'anno scolastico » con « il periodo delle lezioni ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe dire: « le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno » oppure « il periodo delle lezioni ha inizio il 15 settembre e termina il 10 giugno ».

MORO DINO. L'emendamento potrebbe suonare così: « Il periodo delle lezioni ha inizio il 15 settembre e termina il 10 giugno. Esso si distingue (oppure è diviso) in due quadrimestri dal... al... ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe dire: « Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si suddividono in due quadrimestri ».

RAICICH. Sarebbe opportuno parlare di periodi e non di quadrimestri, poiché è già stato approvato un nostro emendamento che recita così: « dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico... ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. In sede di coordinamento si potrà tornare a parlare di quadrimestri.

RACCHETTI, *Relatore*. Nella divisione dei periodi bisogna lasciare una certa elasticità.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non volete la parola quadrimestre, al posto di periodo ?

RAICICH. Sì, e per una ragione molto semplice. Il termine « quadrimestre » presuppone un periodo scolastico di otto mesi, che è riduttivo rispetto all'esigenza di allargamento del periodo solare.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora si potrebbe usare la parola « periodi ».

BARDOTTI. Il periodo delle lezioni sarà fissato con ordinanza del ministro.

TEDESCHI. Si potrebbe dire: « L'anno scolastico ha inizio il 15 settembre, le lezioni hanno termine il 10 giugno ».

MORO DINO. Si potrebbe dire « si svolgono in due periodi » anziché « si dividono ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. In verità, avrei preferito che fosse la-

sciato al ministro di decidere con decreto i termini, pur fissando per legge dei criteri rigidi. Comunque, visto che la proposta dell'onorevole Moro Dino corrisponde in pratica all'interpretazione originale del Governo, non mi oppongo alla approvazione di questo emendamento.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

BARDOTTI. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto, spiegando le ragioni per cui mi asterrò dalla votazione di questo emendamento. Votando in questo modo intendo essere coerente con me stesso, visto che questa norma contrasta con quello che è il principale motivo ispiratore della politica scolastica e cioè una semplificazione dell'impalcatura burocratica della scuola. Il regolamento del 1928 (approvato, cioè, in un periodo sospetto, quanto meno di autoritarismo) assegnava al direttore didattico il compito di fissare il calendario scolastico, in modo da renderlo più aderente alle realtà locali: ora, invece, si vuole addirittura fissare per legge la durata dell'anno scolastico e dei vari periodi in cui esso sarà suddiviso. Mi sembra veramente assurdo ed è per questi motivi che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. A seguito dell'emendamento Moro Dino ed altri il primo comma dell'articolo 1 risulterebbe così formulato:

« Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si svolgono in due periodi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 1 è stato già sostituito con l'approvazione parziale dell'emendamento Bini ed altri, avvenuta nella precedente seduta.

Gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 20 maggio; nei restanti venti giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami. Salvo quanto disposto dal successivo articolo

lo 2, il consiglio di classe al termine dell'anno scolastico dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina ».

Poiché il secondo comma dell'articolo 1 è già stato sostituito a seguito dell'approvazione parziale dell'emendamento Bini ed altri, è evidente che l'emendamento di cui ho testé dato lettura non può più riferirsi al secondo comma. Se i proponenti sono d'accordo, lo potremmo riferire, come emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1.

MORO DINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Votiamo quindi anzitutto il terzo comma del testo originario, che così recita:

« Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo Moro Dino ed altri, di cui ho già dato lettura.

RAICICH. Vorrei innanzi tutto rilevare che di questo emendamento se ne dovrebbero fare due, in quanto la materia in esso contenuta è troppo eterogenea per poter figurare in uno stesso comma.

Ad ogni modo, la prima parte di questo emendamento (quella relativa alla cosiddetta preparazione agli esami) non farebbe altro che introdurre ufficialmente nella scuola una specie di « Bignami di Stato », utile soltanto a fare le prove generali per gli esami. Le motivazioni addotte sono quelle di preparare l'alunno a sostenere quello che dovrebbe essere il trauma psicologico dell'esame: noi però non vogliamo che l'esame sia considerato tale e comunque riteniamo che un provvedimento del genere non farebbe che aggravare la situazione anche da questo punto di vista. In realtà, questi venti giorni si tradurrebbero in un periodo da destinare alla preparazione di formulette da usare per rispondere alle domande della commissione, con una enorme accentuazione di quel tipo di nozionismo che noi intendiamo combattere. Per di più in questo modo non si consentirebbe lo svolgimento dell'intero programma di studio, cioè non si raggiungerebbe quello che deve essere lo scopo principale di ogni

ora di scuola, fino alla fine. Inoltre, nel momento in cui dovrebbero cominciare questi corsi speciali, sarebbero già note le materie d'esame e quindi tutto si tradurrebbe in un accantonamento di tutte le altre ed in un disperato tentativo di rifare a tutta velocità quello che si è fatto (o che si sarebbe dovuto fare) in cinque anni. Queste le ragioni per cui ci opponiamo all'approvazione di questo emendamento.

SANNA. A me sembra che questo emendamento darebbe una caratterizzazione errata all'esame di Stato, pur come esso è oggi, cioè trasformato con le modifiche introdotte negli ultimi anni. In questo modo, infatti, ricadremmo nel tanto deprecato nozionismo, che tutti noi siamo sempre stati d'accordo nel combattere.

Inoltre, l'interruzione delle normali lezioni verrebbe in un momento in cui spesso non sono stati ancora completati i programmi: ed è bene invece consentire lo svolgimento quanto più completo dei programmi che è più formativo di quanto non lo sia una nozionistica preparazione all'esame.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, a noi sembra, a parte ogni altra considerazione di merito, che essa dovrebbe far parte di un altro comma. Ma nel merito i casi sono due: o essa dice soltanto cose ovvie (l'alunno può essere promosso o respinto), oppure tende ad accentuare il carattere selettivo della scuola, cosa che non potrebbe evidentemente trovarci consenzienti.

TEDESCHI. A parte tutte le considerazioni di merito già fatte dai miei colleghi (con i quali sono perfettamente d'accordo), vorrei far rilevare al Presidente che a me questo emendamento sembra improponibile, in quanto noi abbiamo già approvato a scrutinio segreto un emendamento che istituisce corsi integrativi per la scuola media superiore.

PRESIDENTE. Non è improponibile, onorevole Tedeschi, in quanto tra i due non vi è contraddizione; sono complementari.

BUZZI. Vorrei dire ai colleghi che le loro stesse perplessità erano apparse anche ai proponenti di questo emendamento. Noi abbiamo però ritenuto di poterle superare sulla base di questa considerazione: il nuovo esame di Stato (teso all'accertamento della maturità dei candidati) può giustificare negli ultimi giorni di scuola un lavoro di ricapitola-

zione e sintesi, che non abbia però il carattere di una preparazione immediata e spicciola alle interrogazioni o alle prove scritte. Inoltre questo corso sarebbe diverso da quelli che abbiamo previsti con altro emendamento e destinati indistintamente a tutti gli alunni che desiderino migliorare la propria preparazione. D'altra parte una norma del genere era anche contenuta nel progetto originale sull'esame di Stato e noi riteniamo che sia perfettamente valida ed utile.

ELKAN. Con questa legge noi ci proponiamo innanzi tutto di eliminare alcune incongruenze ed alcuni difetti di fondo della nostra scuola. Ebbene, tra questi vi è sicuramente quello delle lezioni private, di cui possono usufruire soltanto alcuni alunni. Per ovviare a questo inconveniente abbiamo previsto il tempo pieno e la possibilità per tutti di partecipare a corsi integrativi per colmare le loro eventuali lacune. Oggi, però, l'esame di maturità (così come è concepito) disturba la scuola nel suo ultimo anno, mentre d'altra parte i giovani chiedono giustamente di sapere su quali materie saranno esaminati.

Quindi, anche se non si è voluto assegnare all'esame di Stato la funzione tradizionale, esso rimane pur sempre una prova impegnativa e i giovani tendono verso la fine dell'anno scolastico ad abbandonare lo studio delle materie che non servono direttamente per l'esame e a riversare la loro attenzione solamente nelle materie che saranno oggetto di esame.

Penso che tale situazione è stata tenuta presente dai proponenti l'emendamento e che, fissando la data terminale delle lezioni al 10 maggio, si sia inteso scoraggiare gli studenti dalla suggestione delle lezioni private, rendendo nello stesso tempo possibile l'istituzione di esercitazioni e lezioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

Ritengo pertanto che i proponenti l'emendamento abbiano voluto portare nella scuola un criterio di maggiore tranquillità. Permane però la preoccupazione dell'esame, che diventa l'assillo, il punto finale, l'idea dominante degli studenti, con i conseguenti effetti psicologici negativi.

Con questa interpretazione dell'emendamento, penso che esso possa essere accolto.

CANESTRI. In effetti, l'aver limitato l'esame di Stato ad alcune materie, ha finito per rendere ancora più ossessiva l'attenzione degli studenti solo su determinate discipline.

L'emendamento Bini ed altri ha introdotto, sia pure con i limiti che ho sottolineato nella scorsa seduta, un elemento positivo, rendendo gli studenti, se così si può dire, un poco più protagonisti e responsabili della propria formazione. Ritengo tuttavia che l'inciso « dedicati alla specifica preparazione agli esami » finisca per aprire la strada ad una preparazione fortemente nozionistica.

LOPERFIDO. Pur apprezzando le osservazioni dell'onorevole Elkan, mi pare che sia il caso di svolgerle ulteriormente. Temo infatti che si proceda ad una ulteriore frammentazione degli esami proprio attraverso una preparazione specifica.

Indubbiamente quando si parla, come nell'emendamento in discussione, della cessazione delle lezioni ordinarie al 20 maggio, si cerca di mettere in qualche modo ordine al secondo comma dell'articolo 1 nella sua vecchia stesura. L'onorevole Tedeschi ha fatto presente che non vi sono elementi formali per l'improponibilità dell'emendamento, in considerazione del fatto che agli studenti che desiderano migliorare la loro preparazione in vista degli esami di maturità, dovrebbe essere aperta la porta dei corsi integrativi, che però non dovrebbero iniziare dopo il 20 maggio (in quell'atmosfera di cui ha parlato l'onorevole Elkan giustamente), ma dovrebbero cominciare prima, in modo da consentire alla scuola di procedere in modo diverso, senza tensioni particolari.

L'emendamento Bini ed altri ha una sua ragione di essere proprio perché propone che i corsi integrativi comincino all'inizio del secondo quadrimestre. Temo invece che l'emendamento Moro Dino ed altri finisca per accrescere lo stato di incertezza e di confusione che grava sulla scuola secondaria. Invito pertanto i presentatori dell'emendamento ad un momento di riflessione per le conseguenze che deriverebbero da un'eventuale sua approvazione.

GIANNANTONI. Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento come essi immaginano lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni di specifica preparazione all'esame. Ammesso che un esame di maturità verta su italiano, latino e greco, cosa si potrà studiare in venti giorni, se non il Bignami? Ho l'impressione che i venti giorni dedicati a ripassare le materie che saranno oggetto di esame costituiscano il peggiore incentivo al nozionismo.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

RACCHETTI, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo con la considerazione che gli esami di maturità non si preparano in venti giorni. Esiste però una situazione di fatto, che i colleghi non possono ignorare: quando vengono annunciate le materie su cui verterà l'esame gli alunni non intendono più frequentare le lezioni che non saranno oggetto di esame.

Naturalmente, la preparazione degli studenti può essere più o meno nozionistica, ma questo non dipende dall'emendamento in discussione, che ha uno spirito opposto. L'emendamento tende non ad istituire una prova generale, come è stato detto, ma piuttosto a rendere possibile un'opera di chiarimento e sistemazione. In questi venti giorni potranno aversi colloqui tra docenti ed alunni, al fine di completare la preparazione. Del resto il sistema dell'esame di Stato è quello che è; l'emendamento proposto non tende affatto ad accentuare una preparazione nozionistica, ma si muove nello spirito di una preparazione di coordinamento e di sintesi del lavoro svolto nel corso dell'anno.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso negare che molte delle osservazioni fatte sono degne di suscitare serie perplessità. Mi pare che da questo punto di vista abbia espresso bene la situazione l'onorevole Elkan, il quale da un lato si è fatto carico di certe perplessità, dall'altro ha cercato di inquadrare l'emendamento nella prospettiva attuale, nel sistema dell'esame di Stato, al fine di evitare che gli ultimi 20 giorni diventino una spinta alle lezioni private per le famiglie e per gli alunni.

Il problema dell'esame di Stato nell'attuale concezione esiste, con il rischio delle lezioni private e con la tendenza degli alunni ad orientare particolarmente la loro preparazione verso quelle materie che formeranno oggetto di esame.

Allora io direi di spostare questo emendamento all'articolo 5, in modo da legarlo strettamente all'attuale forma dell'esame di Stato. Così, se l'esame cambierà si potrà anche rivedere questa norma; ma, oggi come oggi, l'emendamento può venire utile, tanto più che con l'attuale esame la preparazione specifica in alcune materie nell'ultimo periodo c'è lo stesso: così almeno evitiamo le lezioni private.

In conclusione, pur condividendo alcune delle perplessità sollevate, sarei disposto ad approvare questo emendamento se collegato all'articolo 5.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro e ne condivido in pieno le conclusioni.

MORO DINO. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. In tal caso rimane stabilito che la prima parte di questo emendamento sarà ripresa in esame allorché passeremo ad occuparci dell'articolo 5.

Vediamo ora la seconda parte, che a quanto pare siamo tutti d'accordo nel considerare un emendamento a sé stante.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che questa seconda parte contenga una norma esplicativa ma comunque non inopportuna, tendente a ribadire che nel caso che l'alunno sia respinto non saranno indicati i voti riportati nelle varie materie. Penso che questa norma potrebbe essere inserita dopo il terzo comma e quindi potremmo senz'altro votarla adesso.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono d'accordo, soltanto che invece di « al termine dell'anno scolastico » dovremmo dire « al termine delle lezioni », per coerenza con la formula adottata in precedenza.

RAICICH. La prima norma contenuta in questa parte è pleonastica, in quanto non fa altro che dire che gli alunni possono soltanto essere bocciati o promossi: cosa ovvia, visto che abbiamo stabilito esplicitamente che viene soppressa la sessione di settembre.

Inoltre mi sembra semplicemente assurdo che una motivazione sia prevista soltanto in caso di conclusione positiva del ciclo di studi; noi capiremmo un trattamento inverso, semmai, e cioè che un semplice giudizio globale fosse dato in caso di promozione, ma sinceramente non si riesce a capire perché un alunno non debba sapere per quali ragioni è stato bocciato.

MORO DINO. Sinceramente queste obiezioni mi meravigliano. Noi sappiamo che nel corso di tutto l'anno (e degli anni precedenti) i professori avranno espresso e motivato all'alunno tutti i giudizi espressi in sede di interrogazioni e compiti scritti (lo abbiamo sancito in un emendamento); è ovvio quindi che alla fine all'alunno non mancheranno gli elementi per giudicare le ragioni in base alle quali è stato respinto.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

Se poi si vuole accentuare la natura selettiva della scuola facendo scrivere alla fine tutti i voti, lo si faccia pure: a me, però, non sembra certo opportuno.

PRESIDENTE. Vediamo di concludere. Abbiamo allora detto che la prima parte dell'emendamento Moro Dino viene rinviata all'articolo 5. La stessa sorte, naturalmente, tocca all'emendamento Mattalia, già illustrato, che riguarda la stessa materia.

MATTALIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora votare la seconda parte dell'emendamento Moro Dino, che andrebbe inserita a questo punto.

RAICICH. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Penso che ogni ostacolo potrebbe essere superato se accedessimo a questa nuova formulazione dell'emendamento:

« Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso, il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio ».

PRESIDENTE. Onorevole Moro, accetta questa nuova formulazione del suo emendamento ?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

Onorevole Raicich, insiste nella sua richiesta di votazione a scrutinio segreto ?

RAICICH. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento aggiuntivo Moro Dino nel nuovo testo di cui ha dato ora lettura il ministro.

(È approvato).

L'onorevole Mitterdorfer aveva presentato il seguente emendamento, fatto proprio dal-

l'onorevole Mattalia, e che ora risulta assorbito:

Inserire dopo il secondo comma il seguente:

« Nelle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano le lezioni di recupero si svolgono ad integrazione delle lezioni normali durante tutto il secondo quadrimestre. Le lezioni normali si tengono fino agli scrutini finali ».

Gli onorevoli Bini, Giannantoni, Loperfido, Granata, Giudiceandrea, Levi Arian Giorgina, Raicich, Scionti, Pascariello, Tedeschi, Granata, hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire dopo il terzo comma il seguente:

« Sono dichiarate nulle le conseguenze connesse in merito alla esclusione dalla promozione senza esami e dalla sessione di primo esame degli articoli 19, 20, 21, 22 del regio decreto-legge n. 651 del 1925, l'articolo 82 del regio decreto-legge n. 1054 del 1923 e il primo comma dell'articolo 39 del regio decreto-legge n. 653 del 1925.

RAICICH. Noi insistiamo su questo emendamento, che non risulta pleonastico come quello testé approvato. Poiché potrebbero nascere conflitti di competenza tra le varie scuole, è bene che la legge specifichi, non in sede di generale modifica del regime disciplinare ma solo per quanto riguarda la esclusione dagli esami, la nullità delle conseguenze connesse alla esclusione dalla promozione senza esami e dalla sessione di primo esame degli articoli 19, 20, 21, 23 del regio decreto n. 651 del 1925 e dai regi decreti del 1923 e del 1925.

L'emendamento tende anche a superare il rischio che qualcuno applichi questi decreti in senso peggiorativo, nella direzione di respingere gli alunni che si trovano in queste condizioni.

RACCHETTI, Relatore. A tal proposito avevo già espresso il mio pensiero in sede di replica. Certamente esiste il problema di coordinare le disposizioni sulle punizioni disciplinari alla soppressione della seconda sessione di esame. Tuttavia non mi pare che si possa in questa sede modificare il criterio delle punizioni disciplinari, in quanto è materia che andrebbe definita con provvedimento a parte.

La sostanza della punizione consiste nel rinviare alla seconda sessione; ed io temo che

nel momento in cui si cancella questo effetto, in sostanza si cancella la punizione, che è una delle più gravi tra quelle che si possono infliggere. Non sarebbe nemmeno giusto conservare tutte le altre punizioni disciplinari meno gravi e annullare solamente questa.

D'altra parte non è nemmeno priva di fondamento la obiezione dell'onorevole Raicich, nel senso che qualche consiglio di classe potrebbe, soppressa la seconda sessione, respingere gli alunni colpiti da questo provvedimento disciplinare. A questa preoccupazione potrebbe ovviarsi disponendo che gli alunni, assoggettati alla punizione disciplinare del rinvio a settembre, sostengano gli esami nel corso della sessione estiva. Si potrebbe in tal modo mantenere il valore della punizione, adeguandola alla nuova disciplina della soppressione della sessione autunnale.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Indubbiamente esiste un problema di coordinamento delle punizioni disciplinari con l'abolizione della sessione autunnale. Ma in tali casi soccorre la norma generale espressa nel disegno di legge: « Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge ». Mi pare che la proposta dell'onorevole Racchetti venga incontro alle esigenze prospettate dall'emendamento Bini ed altri, mantenendo in vita le disposizioni sulle punizioni gravi.

RAICICH. Temo che la proposta dell'onorevole Racchetti creerebbe una sperequazione tra gli alunni che sono in procinto di sostenere gli esami di Stato e quelli delle classi intermedie.

RACCHETTI, *Relatore*. La sperequazione esiste già a proposito del voto di condotta.

PRESIDENTE. Il relatore Racchetti ha presentato il seguente emendamento:

Inserire dopo il terzo comma il seguente:

« Gli alunni a cui è stata inflitta una punizione disciplinare o attribuito un voto di condotta che ai sensi delle vigenti disposizioni comporta la esenzione dalla promozione senza esami o dalla sessione di primo esame, sosterranno tutte le prove nell'unica sessione estiva ».

Onorevole Racchetti, desidera illustrarlo?

RACCHETTI, *Relatore*. Rinunzio all'illustrazione, signor Presidente, perché credo che il senso dell'emendamento sia chiaro.

MORO DINO. Vorrei sapere dai presentatori dell'emendamento Bini se i consigli di classe e i presidi, nel caso di approvazione dell'emendamento, saranno nelle condizioni di erogare questo tipo di punizione.

RAICICH. La punizione potrà essere erogata, ma la conseguenza automatica del rinvio alla seconda sessione di esami sarà abolita.

Il ministro ed i colleghi sanno benissimo che, nell'attuale clima di tensione (di repressione, diciamo noi) in cui vive la scuola sono moltissimi i casi di sospensione. Alcuni di essi vengono ripresi dalla stampa e finiscono per giungere al ministro, che provvede a risolverli come può in qualche caso; la grande maggioranza dei casi però rimane nell'ambito ristretto dell'istituto e già in questo primo periodo dell'anno scolastico sono molti gli alunni che si sono visti irrogare da un corpo insegnante non avanzato e molte volte retribuito punizioni di questo genere, fatte passare sotto la specie di « offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni », formula sotto la quale può rientrare qualsiasi cosa si voglia.

Alcune delle conseguenze di tali punizioni sono, come è noto, la perdita dal beneficio dell'esonerazione dalle tasse, l'esclusione dagli esami e via di seguito. È chiaro che tutto questo andrà rivisto nel contesto di una nuova visione dei rapporti interni della scuola ma, oggi come oggi, abbiamo a disposizione questa legge e qualcosa possiamo già fare.

Avanzo comunque una proposta: noi siamo disposti a ritirare il nostro emendamento se anche l'onorevole Racchetti farà lo stesso con il suo. In questo modo lasceremo le cose come stanno, ma comunque eviteremo di peggiorarle introducendo una norma che prospetta l'esame come una punizione: cosa che non è ammissibile. Ci accontentiamo della dichiarazione del ministro, il quale ha detto che è implicito che tutto quanto è in contrasto con questa legge è automaticamente abrogato. Lasciamo quindi il testo del provvedimento come è e limitiamoci a chiedere al ministro l'impegno di comunicare per altra via al corpo insegnante che le conseguenze di questa punizione non esistono più.

LEVI ARIAN GIORGINA. In ogni caso bisogna fare qualcosa per le molte decine di ragazzi che sono già stati sospesi fino alla fine dell'anno scolastico, come ad esempio — tanto per non fare nomi — Eugenio Gruppi, della seconda liceo del « Gioberti » di Torino. Visto che si è soppressa la sessione di set-

tembre, questi ragazzi sono rovinati, in quanto perderanno un anno. Qualcosa dobbiamo fare, tanto più che nella maggioranza dei casi queste punizioni sono state inflitte come atto di repressione verso le posizioni o le iniziative politiche degli studenti.

Non meravigliamoci se questi giovani sono spinti ad atti da alcuni definiti estremistici e allarmanti: siamo noi che li mettiamo con le spalle al muro, togliendo loro ogni possibilità di proseguire gli studi con la attuale legge, castigandoli in modo più severo di quanto prevede lo stesso regolamento fascista del 1925.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Innanzitutto non ho alcuna difficoltà a ribadire quanto ho già detto e cioè che ogni norma in contrasto con questo disegno di legge è senz'altro abrogata: con il che gli onorevoli Raicich e Racchetti possono tranquillamente ritirare i loro emendamenti.

All'onorevole Levi Arian voglio poi dire che nel fare un certo discorso bisogna andare cauti, perché se è vero che talvolta le tensioni esistenti nella scuola dipendono dall'atteggiamento di una classe docente particolarmente frustrata, non pronta a gestire in modo nuovo la scuola, è anche vero che il momento è particolarmente grave e la scuola rischia di non poter più funzionare per una spinta al nichilismo che finisce per risultare di danno alle classi meno abbienti. Ed episodi come quello dei calci sferrati al preside sono intollerabili in qualunque regime democratico.

Il Parlamento non può non stigmatizzare certi episodi e certi eccessi che vanno ben al di là del dialogo, della partecipazione, della vivace critica, vanno fermamente stroncati.

SPITELLA. L'onorevole ministro ha affermato che venendo meno la seconda sessione e in relazione all'indicazione generale della legge che prevede l'abolizione delle norme in contrasto con il provvedimento, il problema è risolto. A me non sembra tuttavia che siano chiare le conseguenze, in quanto subito dopo la punizione della sospensione per 15 giorni è prevista la punizione della sospensione fino al termine delle lezioni. Si ha un salto piuttosto rilevante, per cui proporrei di inserire una sospensione intermedia di tre mesi.

TEDESCHI. Noi vogliamo raggiungere lo scopo di dire con chiarezza che le sanzioni disciplinari erogate non implicano l'esclusione dagli esami e dagli scrutini, nonostante

l'abolizione degli esami di ottobre. Mi sembra tra l'altro che l'emendamento Racchetti esprima appunto questo concetto.

RACCHETTI, *Relatore*. Il senso del mio emendamento è che gli alunni, cui è stata inflitta una punizione disciplinare o attribuito un voto di condotta che, ai sensi delle vecchie disposizioni, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o dal primo esame, potranno sostenere tutte le prove nell'unica sessione estiva.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. In seguito all'approvazione di questa legge, in sede di modifica del regolamento si potranno prevedere sanzioni disciplinari diverse, ma l'emendamento del gruppo comunista non è collegabile con il provvedimento in discussione.

Non è possibile prendere a pretesto l'abolizione della sessione autunnale per cancellare un certo tipo di sanzione. Non possiamo preoccuparci ora di adattare le sanzioni disciplinari alla nuova realtà creata dalla legge con l'abolizione della sessione autunnale.

Questo è implicito nel fatto che ogni norma contraria alla legge è abrogata, e quindi in ciò si risolve il problema; non possiamo cancellare le sanzioni.

TEDESCHI. Non esiste una sanzione che rinvia alla sessione d'esami di ottobre.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esiste una sanzione che esclude dalla prima sessione e quindi rinvia alla seconda; ma nel nostro caso vuol dire che la sanzione che esclude dalla prima sessione decade.

TEDESCHI. Non riesco a capire per quale motivo decade.

RAUSA. Decade perché si ha un'unica sessione.

TEDESCHI. Accadono cose inenarrabili. Per esempio abbiamo saputo che il preside dell'istituto Righi, per via di quattro saltinbanchi di educazione fisica che hanno scritto una lettera al ministro, è stato diffidato da un capo-gabinetto.

Basta che quattro professori non siano d'accordo con un preside, scrivono una lettera al ministro, il quale a sua volta incarica un capo-gabinetto che convoca il preside.

Queste cose non devono accadere e non possiamo ignorarle.

ROGNONI. Ritengo che in questa legge, in relazione alla materia che ci sta davanti, non possiamo far altro che ribadire ciò che è detto nel disegno di legge governativo all'articolo 8, e cioè che le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Come agisce questa norma sul sistema delle punizioni? Secondo il mio punto di vista toglie di mezzo soltanto la sanzione prevista alla lettera a), che comporta necessariamente il rinvio ad ottobre dell'alunno che ha commesso una certa mancanza. Ma dal momento che l'esame della sessione di ottobre non esiste più, di fatto senza che noi lo diciamo espressamente, questo tipo di sanzione, che è dipendente da un certo tipo di comportamento disciplinare consumato dall'alunno, decade.

Praticamente sopravvive un sistema di punizioni che va dalla sospensione fino a 15 giorni, sospensione fino al termine delle lezioni, e infine all'esclusione dallo scrutinio finale ad entrambe le sessioni d'esami.

Ora se noi riteniamo che questi tre tipi di sanzioni sono troppo rigidi e non rispettano esattamente i vari comportamenti, apportiamo pure qualche modifica, ma non in questa sede.

In relazione al sistema delle punizioni ciò che viene tolto di mezzo da questo articolo 8, è solo la sanzione che rinvia a ottobre.

PRESIDENTE. L'onorevole Giannantoni propone la seguente formulazione:

«La sanzione disciplinare non può in ogni caso comportare esclusione dagli scrutini e dagli esami».

GIANNANTONI. Vorrei innanzi tutto richiamarmi a un punto di politica scolastica di carattere generale. I temi che noi stiamo discutendo e che in qualche misura sono stati anche accolti dalla Commissione a proposito dei commi dell'articolo 1 già approvati, muovono in un senso molto chiaro. Cioè nel senso di eliminare quanto c'è di fiscale e di vessatorio nell'ordinamento scolastico vigente, e per essere più precisi mi riferisco ai corsi integrativi fatti in un certo modo, ai quali gli studenti partecipano su richiesta, e che sono strutturati per una intera parte dell'anno scolastico e così via.

Resta ancora, ed è questo il punto su cui abbiamo posto la nostra attenzione, il problema di una trasformazione che consideriamo illecita, e cioè passare da una sanzione disciplinare ad una sanzione di profitto.

Non chiediamo una amnistia, ma chiediamo, per una questione di ordine più generale, che l'autorità scolastica, il preside, il consiglio dei professori, non trasformino misure di carattere disciplinare in giudizi sulla preparazione culturale degli studenti.

Questo è il preciso significato del nostro emendamento; proprio perché desideriamo si proceda ad una defascistizzazione dei codici scolastici.

L'emendamento da noi proposto può considerarsi un avvio importante proprio perché non è vero che vogliamo abolire le sanzioni disciplinari, ma vogliamo rompere un legame tra sanzione disciplinare ed esito dell'anno scolastico; cioè siamo convinti che la sanzione disciplinare è essa stessa la punizione, e non ne chiama altre di diversa natura.

Ho desiderato chiarire il mio concetto perché l'interpretazione data ora dal collega Rognoni non ci persuade; e crediamo sia insufficiente la semplice recitazione dell'articolo 8 così come è fatta.

Mi sembra impossibile che il Parlamento e il Governo non possano trovare delle forme di sanzioni disciplinari che siano effettivamente tali e non si valgano del ricatto della perdita dell'anno scolastico.

ROGNONI. Io condivido che la sanzione di non sostenere l'esame, imposta come conseguenza di un atto censurato dal punto di vista disciplinare, sia una cosa aberrante. Tutte le nostre riflessioni sull'esame impediscono di concludere in questo modo, e pertanto sono d'accordo con te. Però l'interpretazione che mi ero permesso di dare, in merito alle conseguenze derivanti dall'articolo 8, portava a conclusioni completamente diverse, perché viene abolito soltanto quel tipo di punizione contro il quale noi due ci siamo espressi, cioè la necessità per il ragazzo, che avendo compiuto un determinato atto è stato punito, di sostenere l'esame, al termine della esecuzione della pena. Ciò, com'è noto, viene abolito, perché è stato soppresso quel tipo di punizione menzionato alla lettera e).

Altra cosa è escludere dall'esame — e qui non condivido più la tua opinione — perché, in sostanza, il tipo di punizione che l'amministrazione scolastica può dare è quella di privare lo studente, di qualsiasi età, della utenza del servizio scolastico, che consiste in lezioni, scrutini, eccetera, secondo l'intensità del fatto sottoposto a censura disciplinare. Quindi, mentre è da ritenere logica la progressione della sospensione fino a 15 giorni e

l'esclusione dallo scrutinio, non rientra in questa logica progressiva della punizione la sospensione dell'esame. Proprio questa è, d'altra parte, la sola punizione prevista dal sistema vigente, che, in dipendenza dell'articolo 8, viene abolita, se noi approviamo questo disegno di legge. Se noi vogliamo fare delle riflessioni sulla sistematica di queste punizioni, facciamole, ma non in questa sede. L'articolo 8 ci consente già indirettamente di depennare dal sistema delle punizioni l'esclusione dall'esame al termine della pena. L'unica punizione che ha un contenuto è la sospensione fino a 15 giorni, perché priva lo studente di una certa utenza del servizio scolastico, e lo scrutinio.

Mi pare che l'onorevole Giannantoni sia andato più avanti nel legare condotta e profitto, in quanto esclude la possibilità di privare lo studente di essere sottoposto allo scrutinio, al termine della punizione. Se, per esempio, la punizione consiste nella sospensione per due anni, è evidente che in questo arco di tempo cadono delle scadenze di esame, di scrutinio, eccetera.

GIANNANTONI. La sospensione non può durare più di un anno.

ROGNONI. Ho fatto un esempio poco calzante.

SANNA. E quando la scuola è obbligatoria?

GIANNANTONI. Ciò che dobbiamo chiarire è se la sanzione disciplinare possa comportare o no una sanzione sul profitto. Comunque questo concetto esprimiamolo in forma chiara.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se questo discorso si porta fino alle estreme conseguenze, non si può comminare nemmeno un giorno di sospensione, perché non si può escludere che ciò non sia attinente all'educazione, alla formazione ed al profitto. Questo argomento non si risolve in questo modo. Il discorso sulle misure disciplinari non è tanto nel merito di esse, ma nel metodo. Io credo che il vero problema non è quello posto dall'onorevole Giannantoni, cioè quale tipo di sanzione si può erogare, perché si possono verificare casi gravissimi per i quali sono previste gravi sanzioni, che comportano inevitabilmente questa connessione col profitto e con l'utenza. Tali argomenti non sono scindibili dallo scopo finale

della scuola. Come si può ammettere un alunno ad essere sottoposto agli scrutini, quando è stato lontano dalla scuola otto mesi? Ella, in tal modo, farebbe un discorso alla rovescia, rispetto alla nostra impostazione che tende a minimizzare la parte finale dell'anno scolastico. Il problema, invece, riguarda il modo come viene impartita la sanzione, e cioè il rapporto, il dialogo, il controllo, la partecipazione e la rottura di un certo autoritarismo di tipo tradizionale. Questo è il discorso vero che dobbiamo affrontare serenamente in sede di riforma disciplinare. Il problema è di vedere che fine fa una determinata sanzione che, per ipotesi, è stata impartita in base al vigente regolamento e che prevede più o meno esplicitamente il rinvio alla sessione autunnale; siccome questa è stata abolita, si fa a giugno quello che si sarebbe dovuto fare a ottobre.

TEDESCHI. Non sono persuaso, perché questo disegno di legge prevede un'unica sessione di esame, anziché due.

PRESIDENTE. Finché c'è la seconda, si può escludere dalla prima.

TEDESCHI. Questo fatto è automatico.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ciò stante, è necessario approvare l'emendamento presentato dall'onorevole Racchetti.

MORO DINO. L'onorevole Raicich ha dichiarato che era disposto a ritirare il proprio emendamento ed ha rivolto analoga richiesta al relatore Racchetti. Mi sembra che la strada da seguire, per arrivare ad una soluzione, sia proprio quella di ritirare gli emendamenti in esame, sempre che l'onorevole Raicich mantenga la sua proposta. In questo caso è necessario che siano prese in considerazione le osservazioni dell'onorevole Rognoni. Le disposizioni attuali, in contrasto con la legge in esame, vengono abrogate in base a quanto disposto dall'articolo 8. Tutto il problema della regolamentazione disciplinare nella scuola non può che essere affrontato in un successivo provvedimento. Il ministro ha già annunciato che è in corso di elaborazione un disegno di legge relativo a questa materia.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi è un regolamento, e non un disegno

di legge, sul quale regolamento il Consiglio di Stato deve dare il proprio parere.

MORO DINO. Comunque sul piano amministrativo è in corso un processo di elaborazione di norme disciplinari. Se noi non operiamo in questo senso, il disegno di legge sfocerà in tutta la problematica, sulla quale io credo che non vi sia stata nemmeno una sufficiente discussione di carattere generale.

PRESIDENTE. Io rivolgo ancora la domanda agli onorevoli Bini e Raicich, ed al relatore Racchetti, se intendono ritirare gli emendamenti, dopo i chiarimenti dati dal Governo e dall'onorevole Rognoni nel suo intervento.

RACCHETTI, *Relatore*. Prima di tutto mi dichiaro perfettamente d'accordo sul fatto che questo sistema di punizioni disciplinari, attualmente vigente, è vecchio e vada completamente riformato. Pertanto non è certo per mantenere questo sistema che io ho presentato l'emendamento. Al contrario io invito il signor ministro, come è già stato fatto da altre parti, a presentare sollecitamente dei provvedimenti per riformare questo sistema, modificando le punizioni e soprattutto le motivazioni per le quali possano essere inflitte.

In quanto al fatto specifico, bisogna scegliere due vie: o noi non entriamo in questa sede nella discussione sulle modificazioni ai provvedimenti disciplinari, e allora si possono ritirare tutti gli emendamenti e rimandare all'articolo 8, e in tal senso, io accetto di ritirare il mio emendamento, a condizione, però, che siano ritirati anche gli altri su questa materia. Nel caso, invece, si insistesse per gli altri emendamenti che in certa misura modificano o alterano le conseguenze di alcune punizioni disciplinari, manterrei il mio emendamento.

RAICICH. Ritiriamo l'emendamento che reca la mia firma e manteniamo quello Giannantoni.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche io sono contrario a questo emendamento, in quanto ritengo che esso contenga materia che non rientra in questo provvedimento ma che andrà affrontata organicamente in altra occasione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giannantoni.

(È respinto).

MORO DINO. A questo punto vorrei pregare l'onorevole Racchetti di ritirare il suo emendamento, lasciando all'articolo 8 il compito di disciplinare per intero la materia; altrimenti verremmo a dare all'esame un carattere punitivo che non è nelle intenzioni di nessuno di noi.

RACCHETTI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento, chiarendo che non era affatto mia intenzione di servirmi dell'esame come mezzo punitivo, ma soltanto volevo razionalizzare l'attuale sistema. Comunque sono d'accordo nel lasciare all'articolo 8 la disciplina di questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattalia ha presentato il seguente emendamento:

Tra l'ultimo e il penultimo comma inserire il seguente: « Agli alunni dell'ultima classe della scuola media dell'obbligo che non concludono positivamente il ciclo con il diploma di licenza è, su domanda, rilasciato un certificato attestante, senza altra indicazione di merito, che essi hanno regolarmente frequentato il triennio della scuola media dell'obbligo ».

MATTALIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina i giorni di vacanza, le date degli scrutini degli esami e detta norme di orientamento per l'assistenza didattica individuale e per gruppi da svolgere nell'anno scolastico ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo; soltanto non so se sia il caso di aggiungere o meno che il ministro decide con ordinanza anche i periodi dell'anno scolastico. Decidete voi se è o meno implicito.

MORO DINO. A mio avviso è implicito.

RAICICH. Io ritengo che buona parte di questo emendamento contenga cose implicite. Non mi spiego invece perché si voglia assegnare compiti al Ministero in materia di assistenza. Noi siamo decisamente contrari, perché pensiamo che queste sono cose da decidere alla base.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. È necessario però un minimo di coordinamento. Fino a quando non avremo lo stato giuridico, questo mi sembra opportuno e utile.

MORO DINO. Io ritenevo di aver già illustrato questo emendamento, ma evidentemente non è così, o almeno non sono stato sufficientemente chiaro.

Noi abbiamo presentato un successivo emendamento che riguarda la scuola dell'obbligo, elementare e media inferiore. Ritenevamo, e riteniamo, che fosse necessario precisare per legge che la maggior parte dello sforzo finanziario richiesto al Ministero della pubblica istruzione con questa legge deve essere destinata ad assolvere le necessità di questo tipo di scuola. Ed è appunto alla luce di questo successivo emendamento che si chiarisce il nostro. Affermiamo il principio che un minimo di coordinamento tra le scuole ci deve essere e può essere dato soltanto da un intervento del ministro: si tratta di una dichiarazione di principio, programmatica, che viene poi chiarita nel successivo emendamento.

GRANATA. Devo dichiarare la mia contrarietà all'emendamento, in quanto esso introduce un termine che, anche dal punto di vista formale, ripugna alla mia sensibilità di legislatore. Si fa riferimento inoltre al concetto di assistenza, che ci riporta ad una visione della scuola che stiamo sostanzialmente cercando di modificare.

Non capisco inoltre come possa accordarsi l'emendamento Moro Dino, sul quale adesso siamo chiamati a votare, con l'emendamento già approvato dalla Commissione, là dove si dice « all'inizio dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore ». Inoltre, quando conferiamo al ministro il potere di emanare le norme di assistenza, finiamo per demandare al potere centrale quei compiti che vogliamo conferire all'autonomia della scuola.

GIORDANO. Ritengo che già nella legge vigente è previsto che il ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza possa determinare i giorni di vacanza, le date degli scrutini degli esami e dettare norme di orientamento per l'assistenza individuale e per gruppi da svolgersi nell'anno scolastico. Sarebbe quindi implicito che l'istituzione e la impostazione generale dei corsi integrativi

debbano avvenire con un'ordinanza del ministro.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se in base alle leggi attuali, si ritiene implicita la facoltà del ministro di coordinare i corsi con proprie ordinanze, possiamo non insistere sull'emendamento.

MORO DINO. Ho dei dubbi che in base alle leggi vigenti al ministro sia demandata la facoltà di dettare norme di orientamento per l'assistenza didattica, che è tutt'altra cosa dal doposcuola.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Indubbiamente esiste l'esigenza di chiarire questo punto. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento sostitutivo Moro Dino ed altri, attualmente in discussione, presupponga un altro emendamento che i deputati Moro Dino, Raccetti, Buzzi e Terrana propongono come comma finale aggiuntivo all'articolo 1. Per un ordinato svolgimento della discussione mi sembra necessario discutere subito questo secondo emendamento del quale dò lettura.

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

« Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che non abbiano concluso positivamente il ciclo o che comunque ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei dopo-scuola, sia mediante la organizzazione di corsi di recupero durante il secondo periodo delle lezioni ».

SANNA. Mi pare che questo emendamento non faccia altro che richiamare nell'articolo 1 quanto viene espresso nel penultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge. Cioè, gli alunni che non concludono positivamente il ciclo devono essere oggetto da parte della scuola di particolare assistenza didattica. È così onorevole Moro ?

MORO DINO. È la stessa domanda che aveva già posto l'onorevole Tedeschi nella precedente riunione e alla quale avevo risposto.

SANNA. Già in sede di discussione generale abbiamo avuto l'occasione di dire che

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

riteniamo quanto mai indeterminato e vago questo comma nella sua formulazione, oltre tutto tenendo presente le persone alle quali è diretta questa assistenza didattica.

Che significato ha dire: «... alunni che non abbiano concluso positivamente il ciclo...»? Che significato ha stabilire: «...particolari forme di assistenza didattica»?

Significa che facciamo delle classi di recupero nelle quali questi alunni vengono preparati per un nuovo esame di licenza? Cioè facciamo delle classi destinate ai ripetenti.

MORO DINO. Non è assolutamente questo il significato!

SANNA. Giudico particolarmente pericolosa la prassi di istituire delle classi di recupero al pari dell'esperienza delle classi differenziali.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho l'impressione che le obiezioni, sollevate dal collega Sanna, avevano un fondamento in relazione al testo governativo; ma l'emendamento presentato dagli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana credo che tenti di eliminare proprio queste preoccupazioni.

SANNA. Ma la dizione è mantenuta. Infatti si dice: «... a favore degli alunni che non abbiano concluso positivamente il ciclo...».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. In fondo sono i medesimi corsi integrativi che abbiamo previsto per la scuola superiore.

MORO DINO. Visto che il collega Sanna mi ha posto delle domande, desidero chiarire subito il problema.

Per legge un ragazzo è tenuto a frequentare la scuola fino al compimento del quattordicesimo anno di età; ma questo non significa che la frequenza si debba concludere positivamente.

Pertanto cosa intendiamo con questo nostro emendamento? Non significa che il ragazzo debba essere iscritto in classi di recupero o differenziali; viceversa significa che l'alunno che non ha concluso positivamente il ciclo usufruisce di questa particolare assistenza didattica prevista dal nostro emendamento.

Pertanto ritengo sia una forzatura voler dare al nostro emendamento le conclusioni formulate dal collega Sanna.

Abbiamo presentato questo nostro emendamento, d'accordo anche con il ministro della pubblica istruzione, perché riteniamo, e credo che questo nostro auspicio sia condiviso anche dagli altri colleghi di questa Commissione, che il massimo sforzo finanziario previsto da questa legge, debba essere concentrato nella fascia dell'obbligo, e cioè scuola elementare e scuola media unica.

GIANNANTONI. Signor Presidente, veramente non riesco a collegare le cose che ha detto ora l'onorevole Moro con quelle che leggo nel testo dell'articolo; in sostanza l'onorevole Moro ha detto che la ripetizione dell'anno, nel caso di un alunno che non abbia concluso positivamente il ciclo, vale tanto poco che necessita di particolare assistenza didattica.

Tutto questo mi riesce poco comprensibile, in quanto l'alunno bocciato ripete l'anno scolastico proprio per colmare le lacune; se invece noi riteniamo che oltre a ripetere l'anno debba fare anche qualche altra cosa, evidentemente diamo per scontato che durante la ripetizione dell'anno non recupera nulla.

MORO DINO. L'interpretazione data dall'onorevole Giannantoni è assolutamente arbitraria. Non abbiamo nessuna assicurazione che l'alunno, dopo essere stato bocciato, concluda il secondo anno scolastico positivamente; pertanto riteniamo che la scuola in questo caso debba fornire i mezzi necessari all'alunno affinché superi l'anno.

GIANNANTONI. Possiamo essere anche d'accordo che lo strumento della ripetizione non è uno strumento che garantisce nulla, ma ci sono questioni più gravi.

Stabilendo che le particolari forme di assistenza didattica sono assicurate nelle ore pomeridiane, significa che con questo emendamento fissiamo in modo positivo una cosa che viceversa vogliamo lasciare aperta, e cioè che la scuola dell'obbligo deve essere a tempo pieno.

Quindi questa formulazione è evidentemente nel senso di ribadire che la scuola si fa solo la mattina.

In secondo luogo si dice: «...con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei dopo-scuola?..», quindi anche questa formulazione è in netto contrasto con la tendenza ad arrivare alla scuola a tempo pieno.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. È la stessa obiezione che avevo fatto all'onorevole Bini, circa il dopo-scuola.

GIANNANTONI. Qui stiamo parlando della scuola dell'obbligo, e noi abbiamo sempre sostenuto che questa scuola debba essere a tempo pieno. Inoltre c'è il problema dell'organizzazione dei corsi di recupero.

La situazione è questa: uno studente bocciato, che deve ripetere l'anno, ritorna a scuola nel pomeriggio per rifare quello che ha fatto durante la mattinata o per farlo in modo diverso. Si tratta, allora, di corsi di recupero di classi differenziali, perché nel pomeriggio non andranno a scuola tutti i bambini con i quali egli fa il corso normale, ma vi si recheranno quelli bisognosi di particolare assistenza. In questo modo facciamo un passo indietro, non solo rispetto a quello che cerchiamo di instaurare, ma anche nei confronti di quello che vorrà fare la stessa maggioranza nel futuro. Pertanto io invito l'onorevole Moro Dino a ritirare l'emendamento, in quanto è estremamente pericoloso.

MUSSA-IVALDI. All'atto pratico succede che gli allievi, che vanno meno bene degli altri, vengono mandati a ripetizione, quando i genitori sono abbienti.

GIANNANTONI. Un ripetente, fin dall'inizio dell'anno scolastico, già sa che tutto il periodo trascorso durante l'anno nella scuola non gli è di alcuna utilità, perché dovrà frequentare i corsi di recupero. Che modo è questo di concepire la scuola?

LOPERFIDO. L'onorevole Moro Dino che ha illustrato il comma finale aggiuntivo all'articolo 1, non è riuscito, almeno nei miei riguardi, a spiegare il senso di queste particolari forme molto vaghe di assistenza didattica nella scuola dell'obbligo, ripartita in tre cicli didattici, in base all'articolo 2 del disegno di legge. Ora si potrebbe creare una situazione paradossale, perché istituamo dei cicli nella scuola dell'obbligo e per coloro che non l'hanno concluso positivamente prevediamo degli appositi corsi sussidiari. In tal modo noi non solo non favoriamo il processo normale nella scuola, ma promuoviamo il sistema o la predilezione per le bocciature. Così — il che è veramente paradossale — la scuola dell'obbligo che dovrebbe tendere verso il pieno tempo, in effetti promuove le bocciature. Vale a dire che in una scuola a pieno tempo della fascia dell'obbligo, dai 6 ai 14 anni, noi

verremmo ad ammettere che gli insegnanti del consiglio di classe finiscono col bocciare. L'istituzione dei corsi di recupero, durante il secondo periodo delle lezioni, mi sembra che crei molta confusione. Si avverte, quindi, l'esigenza di essere chiari ed io gradirei, in proposito, delle spiegazioni dal signor Ministro e dall'onorevole Moro Dino.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Volevo far rilevare che nella scuola dell'obbligo noi tendiamo ad evitare le bocciature, e ciò è dimostrato dal fatto che noi prevediamo dei cicli; quindi il problema, a questo riguardo, non si pone.

Il problema esiste, e credo che gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana con il loro emendamento vogliono affrontare, per coloro che, durante l'anno, dimostrano un'attitudine, una preparazione, un interesse ed un impegno nella scuola meno vivo degli altri. Allora prevedere per costoro dei corsi integrativi risponde alla stessa logica che ci ha spinto ad approvare i suddetti corsi per la scuola superiore. Non vedo perché sia motivo di scandalo l'istituzione nella scuola dell'obbligo di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni — come recita il comma finale aggiuntivo all'articolo 1 — quando questi sono già stati introdotti nella scuola superiore.

LOPERFIDO. Dà motivo di scandalo la differenza fra i due ordini scolastici.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questi corsi integrativi non si legano, in questo caso, alla bocciatura o alla promozione, però si legano ad una situazione, che può esistere, di diverso impegno degli studenti. Prego, pertanto, di aggiungere la parola « integrativi », cosicché col principio della scuola che si articola in un periodo più lungo ci si avvia, conseguentemente, verso il tempo pieno.

Forse la preoccupazione che voi dimostrate ha un suo appiglio sul fatto che si accenna alla ripetizione nella scuola dell'obbligo per coloro i quali non concludono positivamente il ciclo, ma su ciò, in fondo, non considero essenziale l'emendamento. La cosa importante è che gli alunni che dimostrano particolare bisogno possono ottenere dei corsi sussidiari nell'ambito dei dopo-scuola. Questo è uno strumento già esistente non modificato, anche rispetto ai finanziamenti. Inoltre sono previsti i corsi integrativi. Non mi pare che ciò

sia contraddittorio con lo spirito del successivo articolo 2.

Io credo che su questo emendamento si possa essere sostanzialmente d'accordo, tranne ad apportare qualche modifica formale. Insisto sul fatto di stabilire « corsi integrativi ».

CANESTRI. Vorrei pregare il ministro di prendere in considerazione quanto sto per dire. Siamo in sede di una legge-ponte che — secondo il Governo — apre in qualche modo vie rinnovatrici alla scuola italiana. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che se l'obiettivo di fondo è e rimane il tempo pieno, tutto quello che si può fare in una sede transitoria è il potenziamento delle attività didattiche; e in questo senso una condizione pregiudiziale riguarda il numero degli alunni per classe.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Permettetemi una breve parentesi. Quando avremo un attimo di tempo potremmo occuparci di questa faccenda del numero degli alunni ma voglio dire fin d'ora che io non sono convinto che sia la cosa migliore fissare un certo numero di alunni per ogni classe; può darsi che vi siano degli insegnamenti che non possono essere impartiti a più di dieci alunni per volta; per altri invece possono anche essere presenti cinquanta alla volta. In realtà credo che il nuovo tipo di scuola che vogliamo costruire debba vedere mutato lo stesso concetto di classe tradizionale.

CANESTRI. Questo, comunque, ai fini del mio discorso, non è l'unico elemento; ve ne sono molti altri che ora non richiamo. Ciò che oggi dobbiamo evitare è di allestire nuovi meccanismi di esclusione dalla fascia dell'obbligo, visto che già ci troviamo di fronte ad un corpo insegnante che in gran parte è ancora imbevuto di principi selettivi addirittura arcaici. Non basta aver introdotto il ciclo per dire di aver fatto un passo in avanti, perché il ciclo può anche rimanere un fatto puramente formale, una semplice indicazione, ma astratta.

Se dunque il discorso fondamentale è quello del tempo pieno, qualsiasi altra indicazione nel senso delle classi di recupero (o delle classi di risulta, come accade) è molto pericoloso perché annulla completamente la prospettiva del tempo pieno.

Perché il ministro introduce il ciclo? Perché di esso tengano conto anche quegli inse-

gnanti che sognano ancora i bei tempi in cui si studiava il latino e si bocciava la gente « non idonea allo studio ». Ma se poi date a questi insegnanti la possibilità di fare dei corsi sussidiari nella seconda parte della giornata, completamente scollati da quelli principali, allora non fate altro che ribadire la esclusione tradizionale. Questo è il pericolo che porta in sé questo emendamento, anche se al posto di « corso di recupero » si scrive « corsi integrativi ».

A questo punto occorre che ciascuna forza qui rappresentata assuma delle chiare responsabilità in ordine al senso complessivo che si vuol dare alla legge-ponte. Noi crediamo di avere ancora una volta ragione quando diciamo che qui non si vuole creare nulla di nuovo, ma soltanto razionalizzare quanto già esiste, addirittura peggiorando certi aspetti.

Ritengo, infine, che su questo emendamento si debba riflettere ancora molto, perché non si può affrontare in semplice sede di emendamento una questione così complessa. Non è possibile non continuare a ricavarne un intollerabile senso di faciloneria.

TERRANA. Ho ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi dell'opposizione ed ho l'impressione che buona parte delle loro obiezioni nasca da un equivoco. Può darsi che l'emendamento non sia stato formulato nella maniera migliore, ma per renderci conto del suo significato dobbiamo partire da un dato di fatto: la scuola a tempo pieno ancora non l'abbiamo e questo emendamento può essere un primo passo in quella direzione. Non vi è alcuna intenzione di creare classi di recupero, ma soltanto di istituire dei corsi integrativi da fare il pomeriggio (o magari anche la mattina) per coloro che ne abbiano bisogno.

Nessuno vuole aumentare le bocciature, ma soltanto eliminare la sperequazione tra coloro che possono permettersi delle lezioni private e gli altri, dando a tutti un sussidio uguale e gratuito. Il concetto è questo: coloro che non superano il ciclo rappresentano soltanto un esempio. Sono tutti coloro che ne avranno bisogno che potranno frequentare questi corsi.

RAICICH. A me pare in primo luogo che dagli interventi dei rappresentanti della maggioranza emerga un certo disorientamento e, comunque, l'esplicita affermazione che lo emendamento non è stato ben formulato. Fatto sta che l'attuale testo si presta a molti equivoci e non so neppure se sarà possibile elaborarne un altro che tali equivoci elimini completamente.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

Va poi detto che se volessimo veramente fare un passo in avanti si dovrebbe proporre un'altra cosa, che per altro mi rendo conto non può trovare spazio in questa sede.

Noi concepiamo la scuola dell'obbligo, oggi fino ai 14 anni e in un domani fino ai 16, come formazione di base indispensabile per tutti i cittadini della Repubblica. E, in tal senso, non dobbiamo dire nelle norme legislative che la scuola è obbligatoria fino ai 14 anni, ma che è obbligatorio per gli alunni completarne il ciclo. A tutt'oggi vi sono 50 mila ragazzi quattordicenni nelle scuole elementari, secondo i dati di una recente inchiesta disposta dal Ministero della pubblica istruzione, mentre circa 500 mila minorenni non vanno a scuola.

Nell'articolo 2 al terzo comma si prevede nell'ambito dei cicli scolastici tutta una serie di modalità per quanto riguarda le bocciature, per cui, a mio avviso, l'emendamento in discussione da punto di vista formale è fuori posto, perché, come l'onorevole Moro Dino ha chiarito, si riferisce anche alla scuola dell'obbligo.

A nome del mio gruppo, da un punto di vista sostanziale, intendo ribadire la nostra opposizione all'emendamento così com'è formulato, anche se fossero apportate delle modifiche puramente formali e correttive. Noi riteniamo che l'emendamento costituisca un incentivo alle bocciature e che esso tenda a costituire un ulteriore ghetto per gli alunni cosiddetti deboli, che devono studiare separatamente, con forme di assistenza separata, dal resto delle classi.

La scuola, a nostro avviso, deve surrogare completamente alla ripetizione privata per tutti i ragazzi che si trovino in difficoltà.

Per concludere, vorrei pregare il Presidente di sospendere abbastanza sollecitamente la seduta, data l'ora tarda. Desidero aggiungere che qualora questo emendamento venisse accolto, il nostro gruppo chiederebbe una sospensione dei lavori per un'ulteriore riflessione sul complesso della legge che va trasformandosi assai pericolosamente.

MORO DINO. Avevo chiarito quale era la direzione in cui si muoveva l'emendamento. Poiché si ritiene che l'espressione introdotta nell'emendamento a proposito degli alunni che non hanno concluso positivamente il ciclo introduca un concetto, che è lontano dal nostro intendimento, cioè che si voglia accentuare il loro stato di inferiorità, siamo disposti a modificare l'emendamento, eliminando quell'inciso.

RACCHETTI, *Relatore*. La questione sulle classi di recupero e sul « ghetto » è fuori dalla lettera e dallo spirito di quest'emendamento.

Lo spirito dell'emendamento era di dare agli alunni sussidi gratuiti, anziché invogliarli a prendere lezioni private. Comunque, non ho nulla in contrario per maggiore tranquillità a sopprimere l'inciso « non abbiano concluso positivamente il ciclo ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che l'emendamento, con la modifica proposta dall'onorevole Moro Dino, risolva in massima parte i dubbi e le preoccupazioni nate nel corso del dibattito.

Resta, se ho ben capito, solo la preoccupazione che si possa costituire all'interno della scuola dell'obbligo una discriminazione tra alunni ed alunni. E da dire che il timore di tale discriminazione è reso praticamente inesistente dall'esistenza di un ciclo che non consente di procedere a bocciature.

Questa è la ragione per la quale, secondo me, non vi sono motivi di preoccupazione. Bisogna rendersi conto che non siamo in grado di attuare subito il tempo pieno nella scuola dell'obbligo, perché altrimenti il problema non sorgerebbe neppure; ma dal momento che non siamo in grado di attuarlo immediatamente, sarebbe preferibile lasciare le cose come stanno, e cioè prevedere alcuni corsi integrativi nel secondo periodo delle lezioni.

E di fronte a questi problemi che l'emendamento in questione trova una sua giustificazione e può essere pertanto accolto. Non c'è dubbio che la sede migliore per questo emendamento non è tanto l'articolo 1, quanto l'articolo 2, in quanto attiene direttamente al concetto di ciclo.

MORO DINO. Noi l'abbiamo proposto come comma aggiuntivo all'articolo 1.

RAICICH. Insisto nella mia richiesta di spostare questo emendamento dopo il terzo comma dell'articolo 2, perché approvandolo ora noi pregiudicheremmo la discussione di tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 2, e finiremmo per preconstituire delle scelte che viceversa dobbiamo effettuare in sede di discussione del predetto articolo.

PRESIDENTE. Su questo argomento può decidere la Commissione, non credo che non lo si possa inserire nell'articolo 2. D'altra parte è già stato inserito un comma e pre-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

cisamente quelle relativo ai corsi integrativi per la scuola superiore.

MORO DINO. Ci permettiamo di insistere affinché questo comma aggiuntivo venga posto in votazione ora.

Ricordo agli onorevoli colleghi che l'emendamento Bini ed altri, che era stato proposto all'articolo 2, è stato successivamente inserito all'articolo 1; inoltre un altro emendamento presentato dall'onorevole Bini, che si riferiva alla scuola secondaria superiore, è stato inserito nell'articolo 1.

RAICICH. Qual'è questo emendamento?

MORO DINO. Quello che si riferisce alla scuola secondaria superiore, e che recita: « Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore ».

RAICICH. Questo emendamento era proprio all'articolo 1, infatti ne sostituiva un comma.

BUZZI. L'origine del comma è di sostituire quello relativo alle lezioni che dovevano essere svolte in preparazione all'esame di licenza media. Ora la dizione è stata estesa a tutta la scuola pubblica; ecco le ragioni per le quali si riferiva all'articolo 1.

MORO DINO. Insisto perché venga posto in votazione.

RAICICH. Ho avanzato una richiesta di voto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Mi è pervenuta una richiesta di scrutinio segreto corredata dal prescritto numero di firme. Prima di procedere alla votazione, desidero informare la Commissione che, nel caso l'emendamento sia approvato, dovrà essere inviato alla Commissione Bilancio per il parere, in quanto c'è un problema di onere finanziario; resta inteso che potremmo continuare sugli altri articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento presentato dagli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana, del quale dò lettura nella nuova formulazione presentata dai proponenti.

Aggiungere prima dell'ultimo comma il seguente:

« Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate anche nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei doposcuola, sia mediante l'organizzazione di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	15
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardotti, Buzzi, Bini, Canestri, Pisoni, Mussa Ivaldi, Dall'Armellina, Elkan, Giannantoni, Giordano, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Mattalia, Meucci, Moro Dino, Russo Ferdinando, Assante, Racchetti, Raicich, Rausa, Rognoni, Romanato, Sanna, Spitella, Tedeschi, Terrana.

E in congedo: Lettieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana propongono il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina i giorni di vacanza, le date degli scrutini degli esami e detta norme di orientamento per l'assistenza individuale e per gruppi da svolgersi nell'anno scolastico ».

L'esame di questo emendamento era stato lasciato in sospenso, in attesa di discutere quello precedente che è stato testé approvato.

MORO DINO. Su questo emendamento c'è stata una discussione sufficientemente approfondita, per cui ho avuto già l'occasione di chiarire le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento. Noi, comunque, ci rimettiamo al Governo per il mantenimento o meno dell'emendamento.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione.* Io preferirei che questo emendamento

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1971

non venisse ritirato, in quanto non vorrei che la mancata previsione nel disegno di legge di una norma di questo tipo, non desse al ministro il potere necessario per emanare quelle disposizioni stabilite dalla Commissione, come per esempio i corsi integrativi sia nella fascia dell'obbligo che in quella superiore. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

BUZZI. Io proporrei la seguente formulazione:

« Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previsti dai commi precedenti ».

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché anche gli altri proponenti sono d'accordo, pongo in votazione l'emendamento, sostitutivo del quarto comma dell'articolo 1, nella formulazione testé letta dall'onorevole Buzzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 1.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si svolgono in due periodi.

Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività devono essere comunicate dai docenti agli alunni e motivate.

Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore. A tali corsi, organizzati dai consigli di classe, partecipano tutti gli studenti che ne facciano richiesta ai fini di migliorare il proprio profitto. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'en-

tità della retribuzione per tali corsi integrativi.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 2, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate anche nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei doposcuola, sia mediante l'organizzazione di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previsti dai commi precedenti.

(È approvato).

RAICICH. Signor Presidente, a nome del mio gruppo le chiedo un lasso di tempo per riflettere sull'andamento della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO